


Allypate C.P.
n° 18 del 28-5-2013




PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VI

Servizi alla Persona, Turismo, Commercio, Trasporti e Servizi alle Imprese
Servizio Cultura

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

Il presente Regolamento,
approvato con atto n° 18/2013
del Consiglio Provinciale,
è composto da otto articoli
in tre fogli, a cura
della Prati + Platè dal
Vignati Ar. Fin. e dal
fotocolorato.



INDICE SISTEMATICO

Art. 1 -FINALITA'

Art. 2- ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Art. 3- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Art. 4- DOMANDA E MODALITA' DI ISCRIZIONE

Art. 5-ESAME DELLE DOMANDE

Art. 6-REVISIONE PERIODICA DEL REGISTRO

Art. 7-CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Art. 8 -VANTAGGI ECONOMICI

ENTRATA IN VIGORE



Art. 1

FINALITA'

1. La Provincia di Sassari, coerentemente con quanto stabilito dallo Statuto Provinciale agli artt. 2 -7, riconosce nell'associazionismo, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, una voce qualificata, un interlocutore privilegiato, capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche culturali nonché di tutela e di valorizzazione del territorio.
2. La Provincia di Sassari nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono, tra l'altro, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Provinciale e la valorizzazione delle libere forme associative, individua nelle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio, con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di condivisi obiettivi a favore di tutti gli abitanti.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL REGISTRO

1. E' istituito presso la Provincia di Sassari il Registro Provinciale delle Associazioni operanti nel settore culturale e di spettacolo. Il Registro si articola nelle seguenti Sezioni tematiche:

- Cultura,
- Musica
- Teatro
- Folklore e Tradizioni Popolari
- Cinema
- Danza

Art. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

I requisiti per l'iscrizione al Registro sono:

1. Avere sede legale e svolgere attività nel territorio della Provincia di Sassari;
2. Possedere Atto Costitutivo e Statuto a norma di legge;

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro e divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) la democraticità interna, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
- e) l'obbligo di rendiconto economico finanziario nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari; modalità di scioglimento; obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione.

La mancanza di uno soltanto di questi elementi preclude l'inserimento del soggetto richiedente nel Registro Provinciale.

Art. 4

DOMANDA E MODALITA' DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata alla Provincia di Sassari - Settore VI -, sull'apposito modulo - scaricabile dal sito internet della Provincia www.provincia.sassari.it - a firma del legale rappresentante e corredata di copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. La domanda deve contenere:

- a) la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Associazione, come da Statuto;
- b) numero di codice fiscale dell'Associazione;
- c) numero di partita IVA dell'Associazione (se posseduta);
- d) l'indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa;
- e) l'eventuale indirizzo del sito WEB e/o della posta elettronica;
- f) cognome e nome del legale rappresentante;
- g) generalità complete dei componenti il Consiglio direttivo;
- h) l'indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite;
- i) la relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione, da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione al Registro;
- j) copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
- k) dichiarazione di notorietà contenente l'elenco completo dei soci, l'elenco delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione associativa;
- l) nella domanda di iscrizione ogni associazione deve indicare a quale Sezione del Registro intende iscriversi;
- m) la dichiarazione di impegno a comunicare le eventuali variazioni riguardanti il legale rappresentante e la stessa Associazione.



Le domande di iscrizione per l'anno 2012 devono pervenire dopo la pubblicazione di apposito avviso da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Le domande di iscrizione possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno.

L'iscrizione avviene con determinazione del Dirigente competente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Il diniego all'iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato all'Associazione richiedente. Contro detto diniego può essere proposto ricorso entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5

ESAME DELLE DOMANDE

Il compito di vagliare le singole domande e la regolarità della documentazione presentata dalle Associazioni per l'iscrizione al Registro Provinciale è affidato al Servizio Cultura della Provincia. Allo stesso Ufficio è affidato, altresì, il compito della tenuta e dell'aggiornamento annuale del Registro.

La cancellazione dal Registro avverrà su richiesta dell'Associazione o d'ufficio qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

Alle Associazioni iscritte al Registro sarà attribuito un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti gli atti di corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale.

Il Registro diviso per categorie sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Sassari.

ART.6

REVISIONE PERIODICA DEL REGISTRO

1. L'Amministrazione Provinciale entro il 30 settembre di ogni anno provvede ad una revisione annuale del Registro, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione;
2. Per mantenere l'iscrizione al Registro, le associazioni, entro la data suddetta di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, inviano alla Provincia:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale Rappresentante, in cui vengono segnalate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, Legale rappresentante o persone che ricoprono le diverse cariche associative, indirizzo, numero di telefono ecc.), con allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati; oppure una dichiarazione del Rappresentante Legale, con la quale si attesti che: *“non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'Associazione”*.

ART.7

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione dal Registro avviene con motivato provvedimento del Dirigente del Settore competente, quando:
 - a) l'associazione iscritta al Registro perda uno dei requisiti necessari o non presenti la richiesta annuale, di cui all'art. 3;
 - b) l'Associazione, qualora beneficiaria di contributo da parte dell'Amministrazione Provinciale, incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico, in particolare da quelli previsti dal vigente Regolamento Provinciale per la concessione dei benefici economici;
 - c) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati;
2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'Associazione per iscritto, con raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.
3. L'associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione.

ART. 8

VANTAGGI ECONOMICI

1. L'iscrizione al Registro delle Associazioni costituisce condizione necessaria per accedere alla concessione di finanziamenti, di patrocinii o di contributi.
2. In assenza di iscrizione la concessione dei contributi straordinari è possibile solo in casi eccezionali e giustificate ragioni, ma, in ogni caso, il totale delle somme erogate ai sensi del presente comma non può eccedere il 10% dell'importo previsto nel competente capitolo del P.E.G.
3. L'Amministrazione Provinciale deve richiedere l'iscrizione al Registro come requisito indispensabile per l'accesso ai benefici, dichiarandolo nell'apposito bando o provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. La Provincia provvede a darne informazione mediante adeguata pubblicità.

